

ATTO N. 2370/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Presidente Costantino Pacioni

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno
Iscrizione all'o.d.g. del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3 del
Regolamento Interno


SULLA

***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle aziende
sanitarie regionali”.***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 7.02.2005


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale l'8.02.2005



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 7 febbraio u.s. ha esaminato l'atto n. 2370 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Regolamento Interno, si comunica altresì che la relazione sarà svolta oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del medesimo regolamento, dal Presidente Costantino Pacioni.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle aziende sanitarie regionali", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 11.1.2005 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 11.1.2005 (ATTO N. 2370);

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrata dal Presidente Costantino Pacioni (ATTO N. 2370/bis);

ATTESO che è stato espletato l'incontro consultivo pubblico, ai sensi dell'art.4 della l.r. 21 marzo 1997 n. 7;

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTO il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale

con votazione separata articolo per articolo, nonchè
con votazione finale sull'intera legge che ha registrato
n. voti favorevoli, n. voti contrari e n.
di astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle aziende sanitarie regionali", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO DALLA
GIUNTA REGIONALE**

Art. 1.

(Conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo previsto all'articolo 15-quater, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 del servizio sanitario regionale conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

Art. 2.

(Norme di prima applicazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al Direttore generale dell'Azienda la propria opzione in ordine

**TESTO APPROVATO DALLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Art. 1.

(Conferimento degli incarichi)


idem

idem

Art. 2.

(Norme di prima applicazione)

idem



al rapporto esclusivo.

2. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo decade automaticamente dall'incarico.

idem

3. La mancata comunicazione nel termine di cui al comma 1 comporta l'opzione per il rapporto esclusivo.

idem

Art. 3.
(Indennità)

Art. 3.
(Indennità)

1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale del lavoro della Dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, è erogata unicamente al personale a rapporto di lavoro esclusivo.

idem